

Avv. ANDREA FLORINDI  
Via Galileo Galilei, 10  
66026 ORTONA (CH)



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO

in persona del Giudice Unico Dr. Massimo Canosa  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G., rimessa a decisione all'udienza  
a trattazione scritta del 4.11.2024, vertente tra

**TRA**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Difesi dall'Avv. Andrea Florindi

**RICORRENTI**

C/

[REDACTED], difesa dagli Avv. [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED]

**RESISTENTE**

**OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.**

**CONCLUSIONI**

**L'Avv. Andrea Florindi per gli attori conclude:** "Piaccia all'adito Sig. Giudice, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione reietta, provvedere come appresso: nel merito ed in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato e non provato; in via subordinata, accertare e dichiarare, l'invalidità per nullità e/o inefficacia sotto il profilo legale e



*contrattuale di ogni saldo operato dalla banca opposta sui rapporti di conto corrente oggetto di giudizio, nonché del saldo finale degli stessi, espressi dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate nonché azzerare qualsiasi somma addebitata della quale la banca non dimostri la pattuizione; accertare e dichiarare la nullità della previsione contrattuale nonché l'applicazione dell'anatocismo trimestrale degli interessi debitori per le ragioni in narrativa indicate (in violazione di legge art. 1283 cc e Delibera CICR del 2000) e quindi la illegittima applicazione da parte della Banca convenuta, di interessi anatocistici e, per l'effetto, e, per l'effetto, ricalcolarne gli interessi senza alcuna capitalizzazione; accertare e dichiarare la nullità/inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 II com. d.lgs. 01/09/1993 n. 385 e delibera CICR 9 febbraio 2000, nei rapporti di conto corrente oggetto di causa della determinazione delle condizioni economiche del rapporto e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 7 del T.U.B; accertare e dichiarare nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio l'addebito di spese e commissioni comprese quelle di massimo scoperto non pattuite e di conseguenza decurtare dette somme dall'importo ingiunto; accertare e dichiarare la natura usuraria del TAE/taeg/teg al momento della pattuizione dei contratti di conto corrente oggetto di causa, ed in tutti i trimestri nei quali abbia superato anche per effetto dello ius variandi i tassi soglia di cui alla l. n. 108/1996 e norme dipendenti; accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze nei trimestri indicati al punto precedente (n. 7) e, per l'effetto, decurtare dalla somma ingiunta tutto quanto versato/addebitato a titolo di interessi ex art. 1815 c. 2 c.c. o quell'altra diversa somma ritenuta di Giustizia; accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 II c.c., contenuta nei contratti di apertura dei conti corrente oggetto di causa relativa alle commissioni di massimo scoperto trimestrali e degli addebiti effettuati a tale titolo per le ragioni in narrative indicate, e per l'effetto, decurtare dalla somma ingiunta gli importi a tale titolo percepiti/addebitati; in relazione al rapporto oggetto di decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la nullità dei tassi di mora richiesti per indeterminatezza e mancata pattuizione, e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma a titolo di interessi di mora, gli ingiunti/opponenti devono versare alla convenuta/opposta, o in subordine accertare e dichiarare il tasso d'interesse di mora ritenuto di Giustizia; in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti e dei motivi di opposizione, accertare e dichiarare il saldo finale del conto corrente oggetto di decreto ingiuntivo; accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed inopponibilità delle fideiussioni riferibili ai Sigg.ri ██████████ accertare e dichiarare la nullità derivata delle fideiussioni sottoscritte dai Sig.ri ██████████ per essere state redatte riproducendo le clausole contenute nello schema ABI del 2003, dichiarato illegittimo dal Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust), per tutti i motivi espressi in narrativa; nella denegata e non creduta ipotesi in cui si volesse seguire la linea interpretativa che vede la nullità delle sole clausole vietate, mantenendo la validità della garanzia emendata dalle pattuizioni illegittime, accertare e dichiarare la nullità relativa della fideiussione de qua per inclusione nella stessa delle clausole riproducenti quelle contenute nello schema ABI del 2003, dichiarate illegittime dal Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust) e per l'effetto dichiararne la*



nullità, con espresso riferimento alla clausola che dispone la deroga all'art. 1957, comma primo c.c., per tutti i motivi già espressi in narrativa, e di conseguenza accertare e dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata dagli opposenti per il mancato tempestivo esercizio da parte della Banca convenuta del diritto di credito nei confronti del debitore principale; accertare e dichiarare la decadenza dall'azione della opposta ex art. 1957 cc nei confronti dei Sig.ri **Impicciatore** in ogni caso condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio direttamente nei confronti dell'Avv. Andrea Florindi il quale si dichiara procuratore antistatario."

**Gli Avv. [REDACTED] per la convenuta concludono:** "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti, in via principale accertare e dichiarare infondata/inefficace/nulla la presente opposizione a decreto ingiuntivo e in ogni caso rigettare, siccome destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico tutte le eccezioni e domande avversarie, ivi compresa quella di restituzione e/o compensazione in quanto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa, oltre che infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 383/2022 emesso dal Tribunale di Lanciano in data 10.11.2022; in subordine: in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande ed eccezioni, condannare la debitrice [REDACTED], [REDACTED] in proprio e in qualità di fideiussori, al pagamento in favore di [REDACTED], quale mandataria e procuratrice speciale di [REDACTED] degli importi che dovessero risultare dovuti a seguito della espletanda istruttoria. In ogni caso, con il favore delle spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali, IVA e CPA come per legge"

### **RAGIONI IN FATTO**

### **ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'esibizione dell'estratto conto certificato, ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico Bancario, riveste efficacia probatoria esclusivamente nel procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dal creditore; nel conseguente giudizio di opposizione trovano invece applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale,



sicchè spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne deriva che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione al pagamento del saldo passivo di conto corrente sia fondata su motivi sostanziali (contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di interessi usurari o comunque ultralegali), spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e documentare l'andamento di quest'ultimo, fornendo così la piena prova della propria pretesa (Cass. 9695/2011; Cass. 1892/2023; Cass. 11543/2019).

Nel caso di specie, la documentazione probatoria del credito non risulta tra le pur copiose produzioni di parte opposta, la quale quindi non risulta avere ottemperato al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., non consentendo quindi alcuna verifica circa la fondatezza o meno delle numerose questioni sottoposte da parte opponente in ordine alle modalità di determinazione del saldo finale di conto corrente: in particolare, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si contesta l'addebito di oneri e spese indeterminate e non pattuite, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto nonché l'addebito di interessi eccedenti la misura contemplata dalla L. 108/1996.



Orbene, a fronte di tali contestazioni, la difesa di parte opposta ha depositato esclusivamente: gli atti del fascicolo monitorio (contenente il contratto stipulato tra la [REDACTED] e la Carichiet), nonché la documentazione attestante la ricomprensione del credito nella cessione operata in favore di [REDACTED] ed una sentenza emessa da altro Giudice di questo Tribunale in data 12.12.2019 relativamente ad altra posizione debitoria degli opposenti (al solo fine di rinunciare ad alcuni degli importi ricompresi nel decreto ingiuntivo oggi opposto); né d'altronde parte opponente ha invocato l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 cpc per fare in modo che la controparte potesse fornire documentazione utile al fine di espletare la più volte invocata CTU.

In base a tutto quanto esposto è inevitabile una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento del gravame proposto dalla [REDACTED]

Quanto al regime delle spese processuali si ritiene di doverle integralmente compensare sulla base delle seguenti motivazioni:

- L'accoglimento dell'opposizione risulta determinata, più che da una sua effettiva e dimostrata fondatezza, da una mancata ottemperanza di parte



opposta al proprio onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. in ragione della propria veste sostanziale di attrice del procedimento

- D'altro canto, parte opponente non ha invocato l'emissione di un ordine di esibizione della documentazione relativa ai rapporti azionati, di talchè nel presente giudizio non vi è stato alcun accertamento della fondatezza o meno delle sue doglianze
- L'esposizione debitoria certificata ex art. 50 T.U.B. appare di notevole consistenza, e tale da ipotizzare che un residuo credito di parte opposta potesse eventualmente essere riscontrato all'esito di una eventuale indagine peritale
- Parte opposta è mera cessionaria del credito, oltretutto attuata in blocco unitamente ad altri, numerosissimi rapporti, circostanza che induce a ritenere estremamente difficoltoso il recupero della documentazione relativa al rapporto di conto corrente originariamente instauratosi con l'Unione Banche Italiane (oltretutto molto risalente nel tempo)
- Con sentenza non definitiva del 3.6.2024 è stata rigettata la questione pregiudiziale relativa al difetto di legittimazione attiva di [REDACTED], come formulata dalla difesa degli opposenti.

**P.Q.M.**



**Il Giudice, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n.**

**[REDACTED], ogni altra istanza disattesa, così provvede:**

- **Revoca il decreto ingiuntivo opposto.**
- **Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.**

Così deciso in Lanciano il 30.1.2025

**Il Giudice**

**Dr. Massimo CANOSA**

